

DECRETO “CURA ITALIA”

Si riepilogano di seguito le misure principali contenute nel D.L. n17 del 16/03/2020 c.d. “Cura Italia” inerenti il sostegno economico alle imprese, lavoratori autonomi e famiglie in conseguenza all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19. Tra le altre misure, risultano essere di particolare rilievo le proroghe delle scadenze relative ai versamenti e agli adempimenti tributari, oltre alla sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, nonché il differimento dei termini disposti per legge per l'approvazione del bilancio 2019 da parte delle società.

Seguirà elenco ordinato per articolo e per rilevanza:

Art.18 - Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda - con decorrenza 23 febbraio 2020 e comunque entro agosto 2020 - di concessione del trattamento:

- Di cassa integrazione guadagni oraria;
- Di assegno ordinario (FIS);

Con causale “emergenza Covid-19” per un periodo massimo di 9 settimane.

La **procedura di informativa, consultazione sindacale e termini del procedimento** ex artt. 14, 15 comma 2 e 30 comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015 e per l'assegno ordinario ove previsto possono essere svolte in via telematica.

La **domanda**, in ogni caso, deve essere presentata **entro il quarto mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica delle causali di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 148/2015.

Art. 21 - Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga

Le Regioni e Province autonome, a favore dei datori di lavoro privati e del settore agricolo che non possono godere di strumenti di integrazione salariale possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, **previo accordo con le organizzazioni sindacali - anche in via telematica** - trattamenti di **cassa integrazione salariale in deroga**, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque **per un periodo non superiore a nove settimane**. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.

I trattamenti in deroga sono concessi con decreto delle Regioni e Province autonome da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione

Le Regioni e le Province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione dei predetti trattamenti.

Le domande dei datori di lavoro sono presentate alle Regioni e Province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Art. 22 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per emergenza Covid-19

A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e **per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni**, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, **per i figli di età non superiore ai 12 anni**, di uno **specifico congedo**, per il quale è riconosciuta una **indennità pari al 50% della retribuzione**. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla **Gestione separata** hanno diritto a fruire, per il periodo di dodici giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al **50%** di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al **50%** della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Fermo quanto già evidenziato, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che svolga la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile **hanno diritto di astenersi dal lavoro** per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, **senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa**, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

A decorrere dall'entrata del decreto legge **in alternativa** alla prestazione di congedo straordinario per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di **baby-sitting** nel limite massimo **complessivo di 600 euro**, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo dei 15 giorni di assenza e da erogarsi tramite libretto di famiglia.

Le modalità operative per accedere al congedo ovvero al bonus saranno stabilite dall'INPS.

Art. 26 Indennità una tantum professionisti e lavoratori CO.CO.CO.

È riconosciuta un'indennità una tantum di 600 euro a favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. **L'indennità è erogata – nei limiti degli importi che saranno stanziati – dall'Inps, previa domanda.**

Aspetti fiscali

Viene espressamente previsto che l'indennità non concorre alla formazione del reddito.

Art. 41 - 42 - 43 - Disposizioni Inail

L'Inail, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 dispone che:

- il **decorso dei termini di decadenza** relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL è **sospeso di diritto** e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, i termini di prescrizione;
- nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto **certificato di infortunio** e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro;
- siano disposte **risorse** da erogare alle imprese **per l'acquisto di dispositivi** ed altri strumenti di protezione individuale; al fine di garantire misure di sostegno al reddito **per i lavoratori dipendenti e autonomi**, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 **abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro**, e che nel corso del 2019 hanno prodotto un reddito da lavoro non superiore a 10.000,00 euro, sia istituito un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il **riconoscimento di una indennità per l'anno 2020**.

Art. 45 – Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in commento **l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni** e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del **23 febbraio 2020**. Sino alla scadenza del suddetto termine, **il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604**

Art.48 – Fondo di Garanzia PMI

Si interviene sul funzionamento del Fondo di garanzia per le Pmi. Il decreto, in particolare, prevede quanto segue, per la durata di 9 mesi:

- la garanzia del Fondo è gratuita; pertanto è sospeso l'obbligo di versare le commissioni per l'accesso al Fondo;
- l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina Ue, a 5 milioni di euro;
- sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoiazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoiazione;
- le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi Ue che ne integrano le risorse o l'operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell'innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo fino al massimo dell'80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione;
- per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
- fatto salve le esclusioni già previste all'art. 6, comma 2, del D.M. 6 marzo 2017, per le operazioni finanziarie di importo fino a 100.000 euro, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese è determinata esclusivamente sulla base del modulo

economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al D.M. 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili";

- la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'art. 10, comma 2, del D.M. 6 marzo 2017 è dovuta esclusivamente per le operazioni che superino, in relazione al soggetto richiedente, la soglia individuata dal Consiglio di gestione e riferita al rapporto tra il numero delle operazioni complessivamente ammesse alla garanzia del Fondo e non perfezionate nel corso del 2019 e il totale delle operazioni ammesse alla garanzia del Fondo nello stesso anno 2019;
- per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;
- le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito per determinati settori economici o filiere d'impresa;
- sono prorogati per 3 mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Art. 53 – Mutui prima casa – partite IVA

Disposta la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per le partite Iva, compresi lavoratori autonomi e professionisti; la misura – che resterà in vigore per 9 mesi – è peraltro subordinata alla presentazione di una autocertificazione con la quale si attesta di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019. Nessun obbligo di presentare l'Isee.

Art. 55 – Microimprese e PMI – CREDITO

Per le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto-legge avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari, il decreto prevede che in relazione a tali finanziamenti:

- le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
- la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore; eventuali elementi accessori (garanzie) sono anch'essi prorogati;
- il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore.

Art. 57 – Sospensioni settore turistico – estensione altre categorie

L'art. 8 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (attualmente all'esame del Parlamento), ha sospeso fino al 30 aprile 2020 – per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo nonché per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato – i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Ora, il decreto-legge in commento estende tale sospensione alle seguenti ulteriori categorie di soggetti:

- associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- **soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;**
- **soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;**
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- **soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;**
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla Legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

La sospensione è limitata:

- ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- ai versamenti relativi all'Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.

Ripresa della riscossione

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si fa comunque luogo al rimborso di quanto già versato.

Artt. 58 e 59 – rimessione in termini dei versamenti e Sospensioni generalizzate

Tutti gli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e assistenziali scaduti in data 16 marzo, sono sospesi per tutti i contribuenti. **Per i soggetti con ricavi superiori a 2 milioni la scadenza è rinviata a venerdì 20 marzo, mentre per gli altri al 31 maggio** (v. sotto).

Sospensioni generalizzate

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia sono sospesi gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020:

- **diversi dai versamenti;**
- **diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.**

Dichiarazione annuale Iva

Pertanto è rinviata anche la presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Dichiarazione precompilata

Relativamente ai termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, si applica l'art. 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (ora all'esame del Parlamento). Pertanto, il termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata passa dal 15 aprile al 5 maggio 2020, mentre la presentazione del 730 precompilato dovrà avvenire non più entro il 23 luglio 2020 ma entro il 30 settembre 2020. Entro fine marzo dovranno invece essere inviate le comunicazioni connesse alla dichiarazione precompilata, da parte dei soggetti tenuti a comunicare i dati relativi agli oneri detraibili.

Ripresa della riscossione

Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

Soggetti con ricavi non superiori a 2 milioni di Euro

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta

precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra **l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020**:

- relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- relativi all'Iva (annuale e mensile);
- relativi alle addizionali Irpef;
- relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Ripresa della riscossione

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

- in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020; oppure
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Ritenute d'acconto – Esclusioni

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 400mila Euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Adempimenti

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, sono tenuti a:

- rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione;
- versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

N.d.R.: il presente provvedimento è ritenuto sconsigliabile per la limitata portata del beneficio di liquidità in rapporto alla tempistica nel quale potrebbe essere sfruttato

Art. 60 – Premio ai Lavoratori dipendenti

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49, comma 1, lettera a), del Tuir, che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40mila euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Adempimenti

I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973:

- riconoscono in via automatica tale incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- compensano l'incentivo erogato secondo le regole ordinarie.

Art. 61 – Sanificazione ambienti di lavoro, credito d'imposta

Introdotta un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro. In particolare:

SOGGETTI INTERESSATI	Esercenti attività d'impresa, arte o professione
Periodo d'imposta	2020
Misura del credito	50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000€
Importo stanziato	50.000.000 €
Attuazione	Seguirà decreto ministeriale

Art. 62 – Negozi e botteghe, credito d'imposta

Introdotta, inoltre, un credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa che esercitano in locali in locazione. In particolare:

SOGGETTI INTERESSATI	Esercenti attività d'impresa
Misura del credito	60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1
Esclusioni	Il credito non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 (in quanto tali attività sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione

Art. 63 – Donazioni, detrazioni fiscali

Donazioni effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali

È riconosciuta una detrazione del 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Donazioni effettuate da imprese

Si applica l'art. 27 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, dettata per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite

di fondazioni, associazioni comitati ed enti. Pertanto tali donazioni sono deducibili dal reddito d'impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio

dell'impresa. Ai fini Irap, le medesime erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

Art. 58 – Sospensioni, accertamenti

Vengono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. La sospensione, quindi, è limitata alle attività degli enti impositori.

Art. 64 – Istanze di interpello

Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini per fornire risposta alle istanze di interpello e di consulenza fiscale.

Art. 65 – Cartelle e accertamenti esecutivi

Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (*);
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate (*);
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali (*);
- atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
- atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

(*) Ripresa della riscossione

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Rottamazione ter / Saldo e stralcio

Slitta al 31 maggio 2020 il termine di versamento:

- del 28 febbraio 2020, relativo alla "rottamazione-ter" (art. 3, commi 2, lettera b), e 23, e art. 5, comma 1, lettera d), del D.L. n. 119/2018, e art. 16- bis, comma 1, lettera b), n. 2), del D.L. n. 34/2019);
- del termine del 31 marzo 2020, relativo al "saldo e stralcio" (art. 1, comma 190, Legge n. 145/2018).

Art. 103 – Società, approvazione del bilancio d'esercizio

Proroga del termine

In deroga a quanto previsto dall'art. 2364, comma 2, del codice civile (che impone la convocazione dell'assemblea ordinaria almeno una volta l'anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale) e dall'art. 2478-bis, c.c. (che fissa in 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d'esercizio deve essere presentato ai soci) è consentito a tutte le società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Semplificazioni

Le Spa, Sapa, Srl e società cooperative possono prevedere:

- il voto elettronico o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie;
- che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 5, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, c.c.;
- la non necessità, anche se previsti, che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Le Srl possono consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Lo Studio Raimondo rimane a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento che si renderà necessario alla luce delle succitate disposizioni normative.

Cordialmente